



## COMUNE DI JENNE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

---

**Ordinanza n. 15 del 27-08-2024**

**OGGETTO : ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO ALLA GROTTA DELL'INFERNIGLIO E SORGENTE DELLE TARTARE**

### **IL SINDACO**

**Considerato** che la “*Grotta dell’Inferniglio*” situata in prossimità della strada di fondo valle lungo il fiume Aniene è stata individuata come Zona Speciale di Conservazione - IT6030050” e nella stessa sono presenti l’habitat comunitario 7220\* *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi e travertini (Cratoneurion)* e l’habitat comunitario 8310 *Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*, di rilevante valore naturalistico ed ambientale;

**Considerato** che il sito individuato come “*Sorgente delle Tartare*” situata in riva sinistra del fiume Aniene (nei pressi del “*fosso della Celleruta*”) è all’interno della Zona Speciale di Conservazione “*Alta Valle del Fiume Aniene*” - IT6050005” ed in tale sito è presente l’habitat comunitario 7220\* *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi e travertini (Cratoneurion)* di rilevante valore naturalistico ed ambientale;

**Considerato** che in entrambe le località per le loro caratteristiche geomorfologiche non è possibile garantire le opportune condizioni di sicurezza per i cittadini;

**Ravvisata** la necessità di adottare provvedimenti che garantiscano la conservazione dei luoghi e la sicurezza pubblica dei cittadini;

**Vista** la L.R. n° 8 del 29 gennaio 1983 “Istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”;

**Vista** la L. n° 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i. “**Legge quadro sulle aree protette**”;

**Vista** la L.R. 29 del 06 Ottobre 1997 e s.m.i. “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

**Vista** la L. 689 del 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

**Visto** il Dlgs n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. “**Testo Unico degli Enti Locali**”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare del 06 dicembre 2016 - G.U. 301 del 27/12/2016;

**Visto** il DPR 357/97 e s.m.i. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche* (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.);



## **COMUNE DI JENNE**

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

---

**Visto** la DGR Lazio 159/2016 *Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma);*

**Vista** la DGR Lazio 305/2018 *Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97.*

### **ORDINA**

Il divieto di accesso al sito “*Grotta dell’Inferniglio*” ed il divieto di accesso, calpestio e balneazione presso il sito “*Sorgente delle Tartare*” situati all’interno del territorio del comune di Jenne e ricomprese nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini nonché all’interno della ZPS “*Monti Simbruini ed Ernici*” - IT 6050008 e delle ZSC “*Grotta dell’Inferniglio*” - IT6030050” e ZSC “*Alta Valle del Fiume Aniene*” - IT6050005”.

-----

In deroga è consentita a terzi l’accesso a tali siti solo per motivi scientifici previo Nulla Osta dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ed autorizzazione del Sindaco del Comune di Jenne.

In deroga è consentito l’accesso a tali siti al personale del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini per motivi scientifici o per altri motivi istituzionali, previa autorizzazione del sindaco in deroga alla presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia notificata al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, a carabinieri- corpo forestale , alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai Carabinieri territorialmente competenti

Che venga collocata nei luoghi sopra indicati apposita segnaletica stradale di divieto e venga fatta idonea pubblicità del presente provvedimento.

-----

Secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma della L. 689/91 e s.m.i. fatte salve altre infrazioni amministrative o più gravi fatti di rilevanza penale.



## COMUNE DI JENNE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

---

Sono tenuti a far rispettare la presenta ordinanza in particolare il personale di Polizia Locale, il personale Guardiaparco del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini nonché tutti gli altri organi di vigilanza e controllo preposti.

-----

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'albo del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua emissione, da parte di chiunque abbia interesse.

IL SINDACO  
Giorgio Pacchiarotti

